

I.C. CONEGLIANO 1

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
FEDERICO GRAVA**

**LINEE GUIDA
ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**MODALITA' DI CONDUZIONE
E
CRITERI DI VALUTAZIONE**

**APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
DEL 13 maggio 2026**

Indice

1. Premessa
2. La relazione finale triennale
3. Criteri di ammissione all'esame di stato
4. Voto di ammissione all'esame di stato
5. Avvio delle operazioni d'esame
6. Commissione d'esame: prerogative
7. Prove scritte
8. Candidati assenti e sessioni suppletive
9. Correzione delle prove scritte
10. Prova scritta di italiano: predisposizione e criteri di correzione
11. Griglia per la correzione e la valutazione della prova scritta di italiano
12. Prova scritta di matematica: predisposizione e criteri di correzione
13. Griglia per la correzione e la valutazione della prova scritta di matematica
14. Prova scritta di lingua straniera: predisposizione e criteri di correzione
15. Griglia per la correzione e la valutazione della prova scritta di lingua straniera
16. Criteri per la conduzione del colloquio
17. Griglia di valutazione del colloquio
18. Voto finale
19. Attribuzione della lode
20. Indicazioni per i non licenziamenti
21. Pubblicazione dei risultati
22. Rilascio del diploma e certificati sostitutivi
23. Alunni con certificazione di disabilità - DVA
24. Alunni con D.S.A.
25. Alunni con B.E.S.
26. Alunni non italofofoni
27. Candidati privatisti
28. Alunni in ospedale
29. Certificazione delle competenze
30. La prova nazionale, indicazioni legislative

1. PREMESSA

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.

In tale occasione la valutazione collegiale assume una rilevanza peculiare e delicata, poiché il Consiglio di classe è chiamato a fare un bilancio del livello complessivo di conoscenze, abilità e competenze raggiunto dagli allievi al compimento del primo ciclo di istruzione, nella prospettiva della prosecuzione degli studi nella scuola del secondo ciclo.

In particolare, la stessa conduzione degli esami, che richiede, non solo formalmente, la dimensione collegiale come condizione essenziale di tutte le decisioni – da quelle relative alle proposte delle prove scritte ai criteri di correzione e valutazione, ai criteri e alla valutazione del colloquio – rende ancora più attuale la necessità di pervenire a una valutazione tempestiva e trasparente che può costruirsi solo a partire dalla condivisione tra tutti i docenti della scuola.

La trasparenza e la condivisione collegiale dei criteri diventano le condizioni per garantire la validità e l'attendibilità dei voti e per evitare la disomogeneità dei processi e degli esiti.

2. LA RELAZIONE FINALE TRIENNALE

La relazione finale triennale è di competenza del Consiglio di classe e sviluppa i seguenti punti:

1. Composizione del Consiglio di classe nel corso del triennio
2. presentazione della classe
3. metodologia e strumenti
4. verifica e valutazione
5. svolgimento delle programmazioni
6. livelli di apprendimento
 - inclusione dei ragazzi diversamente abili
 - inclusione dei ragazzi stranieri
 - alunni con DSA
 - alunni con BES (strategie condivise dal Consiglio di classe)
 - interventi di recupero, integrazione e potenziamento
 - laboratori sviluppati in corso d'anno e nel triennio
 - uscite e visite guidate
 - attività di orientamento
7. rapporti scuola – famiglia
8. alunni non ammessi all'esame (con relativa relazione)

3. CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

La nota M.I.M. 1455 del 7 febbraio 2023 ha precisato che l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è configurato secondo le disposizioni normative dettate dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI
- avere riportato un voto di comportamento di almeno 6/10 ai ai sensi della legge 150/2024, come novellato art. 6- comma 2 bis del Dlgs 62/2017

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, **la non ammissione** dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, **con motivata proposta**.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall' insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nel termine del 50%. L'altro 50 % è determinato dalla media dei risultati delle prove d'esame (senza arrotondamenti, in questa fase del calcolo)

L'esito della valutazione è pubblicato con la sola indicazione "AmMESSO", seguita dal voto di ammissione in decimi o non "Non ammesso". (circolare Miur.48/2012).

I voti espressi in decimi che riguardano ciascuna disciplina, il giudizio globale e di comportamento sono riportati nel documento di valutazione di ciascun alunno e nel registro dei verbali di scrutinio.

In caso di non ammissione all'esame, sono adottate idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

**CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE
ALL'ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI STUDI**

<p>NUMEROSITA' ASSENZE</p>	<p>L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). <i>N.B. è necessario che il Consiglio di classe verifichi in itinere il numero di assenze e comunichi alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentite. Va tenuta documentazione del rapporto con la famiglia e delle strategie attuate per evitare tali numerose assenze.</i></p>
<p>SANZIONI PREVISTE DAL DPR n. 249/1998 a. 4 c. 6 c 9 bis.</p>	<p>L'alunno è incorso in sanzioni di cui all'art.4 c.6 e 9 bis del D.P.R. 249/1998 Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p>
<p>MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI.</p>	<p>L'alunno non ha svolto le prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi e non ha recuperato con le prove suppletive. Condizione non prevista per l'anno in corso, in deroga al D. Lgs 62/17</p>
<p>PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN UNA O PIÙ DISCIPLINE</p> <p><u>criteri di non ammissione approvati dal Collegio</u></p>	<p>Il Consiglio di classe ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le difficoltà siano significative e collocate in ambiti fondamentali tali da pregiudicare il percorso futuro negli apprendimenti e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza; ● I percorsi educativo-didattici organizzati per migliorare gli apprendimenti non abbiano avuto esiti apprezzabili; ● La permanenza nello stesso anno di corso possa aiutare l'alunno/a a superare le difficoltà senza: <ul style="list-style-type: none"> - far diminuire il senso di autoefficacia - compromettere la motivazione - innescare reazioni di opposizione e comportamenti negativi - pregiudicare il miglioramento ed il successo formativo ● Si possa predisporre un piano di accompagnamento che preveda proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già messi in atto (da elencare nella relazione di non ammissione dell'alunno)

Voto di comportamento inferiore a 6/10	L'alunno ha conseguito una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 secondo i criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF come da delibera del Consiglio di istituto
---	---

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

- 1) allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di classe;
- 2) i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
- 3) i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica i docenti incaricati delle attività alternative (tipologia A) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (e di attività alternativa) è espressa senza l'attribuzione di un voto numerico (si utilizza un giudizio sintetico: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo);
- 4) I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa (gli insegnanti di potenziamento), forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Nel caso di ammissione all'esame a conclusione del ciclo (l'ammissione è la norma) è opportuno tenere presente che:

- 1) nella scheda di valutazione degli alunni ammessi all'esame conclusivo del ciclo di studi possono essere presenti voti inferiori a 6/10

Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che:

- 1) l'eventuale non ammissione va votata a maggioranza/unanimità dal Consiglio di Classe;
- 2) nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione
- 3) nel caso di una non ammissione per parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, deliberata sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, è necessario compilare una **relazione** ([vedi modello allegato](#)) nella quale siano specificati:
 - Situazione finale riferita agli apprendimenti (acquisizione di conoscenze e utilizzo dei linguaggi specifici disciplinari, applicazione di conoscenze e procedure, progressione)
 - situazione complessiva riferita agli obiettivi formativi generali (Interesse e attenzione, partecipazione, impegno, metodo di lavoro, iniziativa, competenze sociali e civiche,)
 - interventi didattici realizzati dalla scuola per recuperare/integrare/sviluppare gli apprendimenti che non hanno dato gli esiti sperati
 - possibilità di recupero degli obiettivi didattici e formativi.

In seguito all'eventuale decisione collegiale di non ammissione all'esame sarà compilato in sede di scrutinio anche una [delibera](#). Le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe in collaborazione con il segretario)

1. II VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In occasione della formulazione del voto ammissione, la valutazione collegiale assume una rilevanza particolare perché il **Consiglio di Classe è chiamato a fare un bilancio complessivo del livello raggiunto dagli alunni al compimento del primo ciclo di istruzione** e nella prospettiva della prosecuzione degli studi della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Tale giudizio, espresso in decimi, **concorrerà per il 50%** alla valutazione finale dell'Esame di Stato.

Il Consiglio di Classe, pertanto, esprimerà per l'ammissione all'esame un voto di ammissione **coerente con la personalizzazione del percorso** scolastico compiuto dall'alunno nel corso del triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado,
tenuto conto che:

- il voto di ammissione è rappresentativo del percorso triennale;

fotografa:

1. il processo di apprendimento degli alunni in termini di conoscenze e di competenze;
2. il conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi

valuta:

1. **i punti di partenza e**
2. **i punti di arrivo;**

è espressione di una valutazione formativa condotta dal Consiglio di Classe attraverso l'osservazione di parametri condivisi.

La formulazione del voto di ammissione dovrà inoltre porre particolare attenzione alla valutazione di alcune variabili, ossia a **situazioni particolari** che forniscono elementi aggiuntivi di riflessione rispetto all'esame del quadro finale, quali:

- Alunni inseriti in corso d'anno all'interno del triennio sia italiani che stranieri.
- Alunni DSA.
- Alunni BES o con certificazione in corso.
- Alunni con disagi transitori legati a situazioni familiari, personali, di salute, minori non accompagnati che vivono in comunità.
- Alunni ripetenti.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (sulla base del percorso scolastico triennale – D.Lgs 62/2017 e D.Lgs 741/2017)

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

L'attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato si basa sul percorso scolastico triennale di ciascun alunno/a secondo i seguenti criteri:

- acquisizione di conoscenze e utilizzo dei linguaggi specifici disciplinari
- applicazione di conoscenze e procedure
- abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi
- iniziativa personale e impegno

- organizzazione e metodo di lavoro
- competenze sociali e civiche
- progressione degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza

VOTO/LIVELLO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">GRAVEMENTE CARENTE</p>	<p>Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative, non consolidate. L'applicazione in procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole.</p> <p>Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell'adulto.</p> <p>L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.</p> <p>L'interazione sociale è stata caratterizzata spesso da scarsa partecipazione e scarsa aderenza alle regole condivise. Mostra un comportamento gravemente inadeguato. Le regole della convivenza civile e scolastica vengono sistematicamente ignorate o violate.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati irrilevanti.</p>
<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">CARENTE</p>	<p>Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.</p> <p>L'applicazione in procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.</p> <p>Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supporto dell'adulto o di compagni più esperti.</p> <p>L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento necessitano di miglioramento nell'autoregolazione e nell'organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.</p> <p>L'interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. Comportamento carente. Frequenti episodi di mancato rispetto delle regole condivise e scarsa partecipazione alle attività. Necessita di costante richiamo e supporto per l'autoregolazione.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati scarsi e discontinui.</p>
<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">SUFFICIENTE</p>	<p>Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.</p> <p>L'applicazione di procedure non è del tutto consapevole, talvolta presenta errori e necessita di costante esercizio.</p> <p>Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici e in contesti noti, a volte sorrette da istruzioni dell'adulto o di compagni più esperti.</p> <p>L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono nel complesso sufficienti, ma vanno rafforzate l'organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.</p> <p>L'interazione sociale è stata caratterizzata da relazioni per lo più buone, da una partecipazione generalmente adeguata, anche se non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole condivise. Comportamento sufficiente. Il rispetto</p>

	delle regole non è sempre costante e l'organizzazione dei materiali va rafforzata. La partecipazione è settoriale o dipendente da stimoli esterni. I progressi nell'apprendimento sono stati moderati e/o settoriali.
7 BUONO	<p>Le conoscenze essenziali sono consolidate.</p> <p>L'applicazione nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è generalmente corretta e sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto consapevole.</p> <p>Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni note e già sperimentate.</p> <p>L'iniziativa personale e l'organizzazione sono sufficientemente adeguate, da migliorare le strategie di lavoro e le abilità in contesti nuovi.</p> <p>L'interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole abbastanza consapevole.</p> <p>Comportamento sostanzialmente corretto. Rispetto delle regole abbastanza consapevole, anche se talvolta necessita di sollecitazioni. Partecipazione generalmente adeguata ma non sempre attiva</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati gradualmente e talvolta settoriali.</p>
8 MOLTO BUONO	<p>Le conoscenze sono articolate e consolidate.</p> <p>L'applicazione nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole.</p> <p>Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo.</p> <p>L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti in contesti noti; l'orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento.</p> <p>L'interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole e buona capacità di collaborare.</p> <p>Comportamento corretto. Partecipazione attiva e relazioni buone con compagni e docenti. Rispetto delle regole e impegno regolare; buona capacità di collaborare in contesti noti.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati costanti e regolari.</p>
9 OTTIMO	<p>Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.</p> <p>Le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi.</p> <p>L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono costanti.</p> <p>I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono significativi.</p> <p>L'interazione sociale è caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole e buona capacità di collaborare.</p> <p>Comportamento molto corretto. Partecipazione costante e collaborazione attiva nel gruppo. Rispetto consapevole delle regole e gestione autonoma e responsabile dei propri impegni e materiali.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati significativi e costanti.</p>
10 ECCELLENTE	<p>Le conoscenze sono complete, articolate, collegate e consolidate.</p> <p>Le procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse anche con la capacità di usare strategie di lavoro personali.</p>

	<p>L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono costanti e responsabili.</p> <p>I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e dell'altrui lavoro.</p> <p>L'interazione sociale è caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva e aderenza consapevole alle regole, buona capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro. Comportamento esemplare. Partecipazione attiva, propositiva e originale. Rispetto rigoroso e consapevole delle regole; funge da modello positivo per il gruppo, offrendo aiuto e contributi significativi al miglioramento del clima scolastico.</p> <p>I progressi nell'apprendimento sono stati rapidi e continui.</p>
--	--

Il voto di ammissione all'esame viene riportato nel documento di valutazione dell'alunno.

2. AVVIO DELLE OPERAZIONI D'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in giorni diversi, anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive.

3. LA COMMISSIONE D'ESAME: prerogative

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una **commissione d'esame** composta da tutti i docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto o un suo delegato (un collaboratore o un docente appartenente al ruolo della scuola secondaria non impegnato in esami).

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- stabilire l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui
- stabilire la durata oraria delle prove, che non deve superare le quattro ore
- predisporre le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- definire i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove

- definire le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove, quali, ad esempio, la previsione di eventuali sussidi ammessi (dandone preventiva comunicazione ai candidati) e/o di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;
- dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegnare gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Il sorteggio delle tracce delle prove scritte da proporre ai candidati, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate, con la presenza dei docenti di sostegno delle relative sottocommissioni

. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

4. PROVE SCRITTE

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017;

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Per lo svolgimento e la correzione/valutazione delle prove scritte si veda il [Regolamento](#)

I docenti delle varie sottocommissioni preparano prove scritte comuni:

prova di italiano

- la prova dura 4 ore;
- il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;
- è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

prova di competenze logico-matematiche

- la prova dura 3 ore;
- è consentito l'uso degli strumenti per il disegno geometrico e della calcolatrice.

prova di lingua straniera

- la prova di lingua straniera dura 4 ore (2 ore inglese, pausa di 30 minuti, 1 ora e ½ seconda lingua comunitaria);
- è consentito l'uso di dizionari monolingue e bilingue.

5. CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

6. CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate, con la presenza dei docenti di sostegno delle relative sottocommissioni.

La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

**10. PROVA SCRITTA DI ITALIANO
PREDISPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE**

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predisporre almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie testuali (a- b –c-)
Le tracce possono essere definite tenendo conto anche delle situazioni specifiche dei singoli istituti scolastici (Ad esempio: presenza di studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento, di studenti di recente immigrazione, di situazioni di particolare disagio ambientale)
Le tracce d'esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario e non (che serva da spunto), una frase chiave, un'immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge).
Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la **terna di tracce** che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

11. GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

VEDASI [GRIGLIA E CRITERI](#)

12. PROVA SCRITTA DI MATEMATICA, PREDISPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
La commissione predispone almeno **tre tracce**, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni **non devono essere dipendenti l'una dall'altra**, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

13. GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

VEDASI [GRIGLIA E CRITERI](#)

14. PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA PREDISPOSIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio

d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata e sarà valutata con un unico voto, che non deve essere frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

In presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la **dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.**

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'**esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere, **la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.**

15. GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

VEDASI [GRIGLIA E CRITERI](#)

16. CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente da parte della sottocommissione e mira a valutare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; [...] tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Durante la prova è importante creare un clima positivo, perciò è opportuno che i commissari si attengano a comportamenti/atteggiamenti quali:

- formulare domande ampie, non specifiche, ma nemmeno troppo generiche, tali da disorientare il candidato;
- ascoltare in modo critico e attento, evitando di assumere comportamenti che possono intimidire l'allievo
- non creare pause troppo lunghe se l'allievo si blocca o ha dato risposte non pertinenti, ma intervenire per sollecitare precisazioni, utilizzando domande indirette e in forma di prosecuzione del discorso avviato, offrendo agganci con integrazioni opportune;
- se l'allievo divaga, intervenire con discrezione per ricondurlo sul discorso avviato;
- chiarire gli eventuali punti non compresi di una domanda, evitando di riproporla nello stesso modo il quesito;
- offrire un tempo adeguato e condurre il colloquio lasciando spazio all'esposizione e alle riflessioni dell'allievo;
- offrire informazioni di ritorno all'allievo sulle specifiche prestazioni con suggerimenti, riflessioni e approfondimenti costruttivi.

Si ritiene opportuno che l'alunno possa partire dall'esposizione di un proprio elaborato/mappa concettuale intorno ad un tema prescelto/esperienza scolastica/interesse personale/approfondimento culturale, realizzato in corso d'anno con la supervisione dei docenti di classe.

17. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

VEDASI [GRIGLIA E CRITERI](#)

18. VOTO FINALE

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare **il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.**

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

19. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

20. INDICAZIONI PER I NON LICENZIAMENTI

- allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione; i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
- qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, **essi si esprimono con un unico voto**;
- l'eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; non è ammessa astensione
- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non licenziamento;
- il non licenziamento va ratificato in seduta plenaria finale
- le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell'esito negativo dell'esame prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimo (di ciò si farà carico il Presidente della sottocommissione).

21. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni d'esame tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Per le alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a *6/10*) non viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

22. RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo n. 297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all'avente titolo ed il numero apposto nel registro dei diplomi.

Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi **senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove**.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."* Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

23. ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ - DVA

La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone, se necessario**, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti per tutti i candidati.

Solo per le alunne e gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è **previsto il rilascio di un attestato di credito formativo** che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.**

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE (LEGGE 104/92) In riferimento al PEI

Alunni con disabilità lieve

4/5: prova negativa (frutto di scarso impegno)

6: apprendimento consolidato solo per alcuni obiettivi del PEI; autonomia da sostenere.

7: apprendimento consolidato parzialmente (non completamente autonomo).

8: apprendimento consolidato per la maggior parte degli obiettivi del PEI; autonomia adeguata.

9: apprendimento consolidato per tutti gli obiettivi; autonomia acquisita.

10: Sicurezza nella prestazione (applicazione competenze in contesti diversi); autonomia pienamente raggiunta.

Alunni con disabilità medio-grave

4/5: non utilizzare

6: mantenimento/consolidamento pre-requisiti

7: apprendimento consolidato parzialmente (non completamente autonomo)

8: apprendimento consolidato

10: sicurezza nella prestazione (capacità di applicare la competenza in contesti diversi)

24. ALUNNI CON D.S.A.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA **tempi più lunghi** di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa dalla prova scritta di lingua straniera**, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera**.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è **esonerato** dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato, se necessario, **sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti per tutti i candidati.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

25. ALUNNI CON BES

(dalla nota MIUR prot. 5772 del 4 aprile 2019)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento

certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, **non sono previste misure dispensative, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova.**

Tuttavia (nota MIUR prot. 7885 del 9 maggio 2018) la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

26. ALUNNI NON ITALOFONI

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99 art. 45 e DPR 122/2009 art. 1 c. 9). Come affermato nelle linee guida 2014 per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, tale affermazione implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno; ciò significa che, senza abbassare gli obiettivi richiesti, si devono adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione degli alunni stranieri con particolare attenzione alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo.

Ammissione all'esame

Il Consiglio di classe, nel decidere l'ammissione o la non ammissione, valuterà le competenze, conoscenze e abilità raggiunte, in base al percorso formativo compiuto dall'alunno. Il C.C. esprimerà una valutazione formativa e non puramente sommativa e, se possibile, di previsione dei risultati attesi nel prosieguo del percorso scolastico.

Svolgimento e valutazione dell'esame

La commissione d'esame, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali, considererà la particolare situazione dell'alunno immigrato; procederà a un'opportuna valutazione che tenga conto anche della complessiva maturazione raggiunta e delle potenzialità formative, stabilendone i criteri.

Criteri di valutazione della prova di italiano degli alunni non italofo

La prova scritta di italiano degli alunni non italofo

1) qualità ed organizzazione del contenuto

- __aderenza alla traccia
- __sviluppo di tutti i punti della traccia
- __rispetto della tipologia testuale
- __presenza di elementi personali

2) grammatica e sintassi

- __costruzione di frasi semplici e chiare

- __concordanza genere e numero di nomi ed aggettivi
- __uso del modo indicativo (presente, passato prossimo, imperfetto, futuro)
- __uso dell'articolo
- __uso dei pronomi personali soggetto
- __uso delle preposizioni
- __uso semplice della punteggiatura
- __regole base di ortografia
- __lessico semplice e chiaro

Descrittori per la produzione scritta ai vari livelli del quadro europeo delle lingue

A1	A2	B1	B2
<p><i>Riesce a scrivere una breve e semplice cartolina, per esempio per mandare i saluti dalle vacanze.</i> <i>__Riesce a compilare moduli con dati personali scrivendo per esempio il proprio nome, la nazionalità e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo.</i></p>	<p><i>Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.</i> <i>__Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.</i></p>	<p><i>Riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a lui noti o di suo interesse.</i> <i>Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni.</i></p>	<p><i>Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti che lo interessano.</i> <i>Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione.</i> <i>Riesce a scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisco personalmente agli avvenimenti e alle esperienze.</i></p>
<p>A1 Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande Sa produrre brevi frasi e messaggi.</p>	<p>A2 Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario Se opportunamente preparato, sa produrre un testo semplice, comprensibile, anche se con alcuni errori</p>	<p>B1 Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti noti.</p>	<p>B2 Sa produrre testi articolati su diversi argomenti di suo interesse</p>

Griglia per la correzione della prova scritta di italiano degli alunni non italofoeni con competenze linguistiche limitate

Vedi nota a piè di pagina della griglia di correzione della prova scritta di italiano.

Griglia per la correzione della prova scritta di lingua straniera degli alunni non italofoeni con competenze linguistiche limitate

Vedi nota a piè di pagina della griglia di correzione della prova scritta di LS1 e LS2.

Criteri di conduzione e valutazione del colloquio per gli alunni non italofoeni con competenze linguistiche limitate

Il candidato inizierà la prova d'esame con una conversazione atta a diminuire la tensione e a verificare le competenze acquisite nella lingua della comunicazione.

Il colloquio proseguirà con l'esposizione degli argomenti scelti dal candidato, guidato da interventi facilitatori dell'insegnante.

L'esame orale verterà esclusivamente sulle unità didattiche previste dal Piano di Studi Personalizzato ed effettivamente svolte.

Per quanto riguarda la parte del colloquio pluridisciplinare deputato alla valutazione delle competenze acquisite nella seconda lingua straniera comunitaria, il colloquio verterà su semplici domande a carattere personale.

Criteri per la valutazione del colloquio orale per alunni non italofoeni

- modalità di approccio al colloquio (emotività, sicurezza, consapevolezza)
- conoscenza dei temi trattati
- Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetti del colloquio;
- Capacità di rielaborare i contenuti;
- Capacità di esprimere valutazioni personali;
- Proprietà di linguaggio.

Criteri di valutazione del colloquio per gli alunni non italofoeni con competenze linguistiche limitate

La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:

- capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.);
- capacità di dialogare su argomenti legati al proprio vissuto;
- conoscenza dei contenuti scelti;
- capacità di esporre gli argomenti scelti in modo abbastanza chiaro.

Griglia di valutazione del colloquio orale per gli alunni non italofoeni con competenze linguistiche limitate

Criteri	Giudizio	Opzioni Livello A2	Opzioni Livello B1	Opzioni Livello B2

Capacità di affrontare la prova	Il candidato/a ha affrontato il colloquio con... (una certa, poca) superficialità – ansia – tranquillità – sicurezza – serietà riuscendo a...	- sostenere una breve conversazione.	- sostenere una semplice conversazione (su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana).	- partecipare attivamente a una discussione (in contesti familiari, esponendo e sostenendo le proprie opinioni).
Capacità di dialogare sul proprio vissuto	E' riuscito a . . .	- usare frasi ed espressioni per descrivere con parole semplici il proprio vissuto familiare e/o scolastico	- descrivere esperienze ed avvenimenti, collegando semplici espressioni. - a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. - a narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le proprie impressioni	- esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo interessano. - a esprimere un'opinione su un argomento di attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.
Conoscenza dei contenuti	Ha dimostrato di conoscere i contenuti affrontati in modo	- essenziale / parziale	- parziale / omogeneo	- parziale / omogeneo / organico.
Capacità di esposizione degli argomenti	E li ha esposti con un linguaggio	- non sempre chiaro / semplice / chiaro.	- non sempre chiaro / semplice / chiaro / appropriato.	- non sempre chiaro / semplice / chiaro / appropriato / specifico.

	Il livello di preparazione raggiunta risulta pertanto...	- non sufficiente / sufficiente / più che sufficiente / buono / molto buono.		

Giudizio globale sull'esame per gli alunni non italofoni con competenze linguistiche limitate

Il candidato ha dimostrato di possedere un livello. nella competenza linguistico-espressiva.	<ul style="list-style-type: none"> - base (A1) - elementare (A2) - pre-intermedio o “di soglia” (B1) - intermedio (B2) - post-intermedio o “di efficienza autonoma” (C1) - avanzato o di padronanza (C2)
Ha acquisito una preparazione culturale. . . .(a)	(a) frammentaria / settoriale / (piuttosto) incerta / (abbastanza/poco) omogenea / organica
Conseguendo un livello di maturità. . .(b)	(b) adeguato / rispondente allo sviluppo della sua personalità / sufficiente / buono / molto buono

- **A1 – Livello base**

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare **bisogni di tipo concreto**. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come: *dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede*. Interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

- **A2 – Livello elementare**

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad **ambiti di immediata rilevanza** (es. informazioni *personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione*). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

- **B1 – Livello pre-intermedio o “di soglia”**

Comprende i **punti chiave di argomenti familiari** che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese

di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

- **B2 – Livello intermedio**

Comprende le **idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti**, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

- **C1 – Livello post-intermedio o “di efficienza autonoma”**

Comprende un'ampia **gamma di testi complessi e lunghi** e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione

27. CANDIDATI PRIVATISTI

Esame di idoneità

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Ammissione all'esame

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 74112017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere

fornita unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ave predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.

Assegnazione alla sottocommissione

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Esito finale dell'esame

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

Certificazione delle competenze

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, **non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.**

28. ALUNNI IN OSPEDALE

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di cura.

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato.

Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione.

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano. Vengono fornite dal decreto ministeriale n. 741/2017.

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, dove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno ricoverato.

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie, in casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI.

29. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale di classe terza della scuola secondaria di primo grado per gli alunni ammessi all'esame e rilasciata ai candidati che hanno superato l'esame stesso.

I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (Decreto 742/2017) e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

VEDI ALLEGATO B DEL D.Lvo. 742/2017

30. LA PROVA NAZIONALE INVALSI - INDICAZIONI LEGISLATIVE

Le prove non sono più parte integrante dell' esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer.

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI da quest'anno torna ad essere requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (*listening and comprehension*) è necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie.

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile.

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'INVALSI.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova.

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.